

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 9/2010

19 luglio 2010(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

GLI STUDI DI SETTORE ED I COEFFICIENTI PRESUNTIVI "PREVALGONO" SUL CRITERIO DI CASSA. NON E' RILEVANTE PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE IL COMPENSO AL PROFESSIONISTA POSSA ESSERE VERSATO ANCHE L'ANNO SUCCESSIVO. L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA AVUTO RAGIONE!

CASSAZIONE N. 6235 DEL 9 LUGLIO 2010

La sentenza in informativa non mancherà di suscitare qualche perplessità in materia "costituzionale" poiché la S.C. di Cassazione ha sancito che **gli studi di settore ed i coefficienti presuntivi prevalgono sul criterio di cassa ragion per cui è inibito al contribuente, un professionista, di poter dimostrare, in relazione al periodo d'imposta contestato, che l'incasso sia materialmente avvenuto l'anno successivo.**

La circostanza che ***il compenso dovuto al professionista, riferito all'anno d'imposta, possa essere erogato l'anno successivo non è rilevante, dunque, ai fini fiscali.***

E pensare che il contribuente aveva avuto ragione sia innanzi alla CPT che alla Commissione Tributaria Regionale. Quest'ultima aveva **confermato**, infatti, che *"non erano sufficienti a sostenere la pretesa fiscale le sole presunzioni derivanti dai parametri sulle categorie dei valori desunti dalla dichiarazione ma che occorreva anche una motivazione che esprimesse collegamenti e riferimenti congrui fra valori e la capacità contributiva del contribuente in un contesto periodico dell'andamento delle annualità precedenti e susseguenti"*.

La Cassazione non ne ha tenuto conto affermando che *"la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente"*. Valutate bene questa pronuncia.

OMISSIONE NEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF. REATO. MOMENTO DI CONSUMAZIONE DEL REATO. COINCIDE CON QUELLO DI TRASMISSIONE DEL MODELLO 770 E NON CON QUELLO IN CUI LE RITENUTE DOVEVANO ESSERE VERSATE.

CASSAZIONE SEZIONE PENALE SENTENZA N. 25875 DEL 7 LUGLIO 2010

La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con la sentenza n° 25875 depositata il 7 luglio scorso pone, in linea con l'impianto generale della riforma dei reati tributari di cui al D. Lgs. 74/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, **un importante principio in materia di omesso versamento delle ritenute d'acconto superiore a**

€/periodo d'imposta 50.000,00 (fattispecie che integra – come noto - gli estremi del reato penale).

Gli Ermellini, infatti, individuano **il momento di consumazione del reato** (*alias* di commissione) **con il termine di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta** (modello 770) **e non con il termine previsto**, esclusivamente dalla normativa fiscale, **per effettuare il pagamento** (16 del mese successivo a quello in cui vengono operate).

Sicché, come nel caso esaminato dalla S.C., il momento di consumazione del reato penale (utile, dunque, ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione ed estinzione del reato) per gli omessi versamenti di ritenute operate dell'anno 2004 coincide con il 30 settembre 2005 (termine ultimo di scadenza – *ratione temporis* vigente – per la presentazione del modello 770).

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI GIUGNO 2010

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo a Giugno 2010. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Giugno 2010 è pari a **1,467968** e l'indice Istat è **137,1**.

AUTOTRASPORTO. MAGGIORE VIGILANZA ISPETTIVA SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO. SOTTO CONTROLLO IL LAVORO NOTTURNO. LO PRESCRIVE LA DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO.

MINISTERO DEL LAVORO NOTA DEL 9 LUGLIO 2010.

Sotto accertamento il settore dell'autotrasporto. La Direzione Generale per l'attività ispettiva con la nota prot. 25/II/0012009 del 9 luglio 2010 ha emanato alcune direttive e chiarimenti al fine di una maggiore efficacia ed uniformità di comportamento del personale ispettivo negli accertamenti e vigilanza nel settore dell'autotrasporto.

Il Ministero, in effetti, richiama l'attenzione degli Ispettori di Vigilanza delle Direzioni Provinciali del Lavoro circa un **controllo mirato al rispetto**, ad opera delle aziende di autotrasporto, **della normativa sui tempi di guida e di riposo nonché sul lavoro notturno**.

In relazione a quest'ultimo, il Ministero ha chiarito che "***deve essere considerata irregolare la prestazione di lavoro che si protragga per almeno 4 ore***

consecutive nella fascia oraria tra le ore 0:00 e le ore 7:00, qualora la durata complessiva dell'attività lavorativa giornaliera superi il limite delle dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore".

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DICHIARA CHE IL DECRETO LEGISLATIVO 368/2001 SUL CONTRATTO A T/D E' CONFORME ALLA NORMATIVA COMUNITARIA. E', DUNQUE, LEGITTIMA L'APPOSIZIONE DEL TERMINE PER RAGIONI SOSTITUTIVE ANCHE SENZA L'INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL LAVORATORE SOSTITUITO.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA- SENTENZA DEL 24 GIUGNO 2010 – PROCED. C 98/09

Ricordate il balletto di pronunce in merito all'obbligo o meno di inserire nel contratto individuale a termine, vigente il decreto legislativo 368/2001 e stipulato per ragioni sostitutive, il nominativo del lavoratore sostituito?

La Corte di Giustizia Europea sembrerebbe aver messo tutti d'accordo sancendo che la previsione normativa dell'Italia (id: Decreto Legislativo 368/2001), di attuazione della Direttiva N. 1999/70/CE, non contenente questo obbligo (a differenza della abrogata legge 230/1962) non confligge con la stessa.

In particolare, la Corte di Giustizia, con la sentenza in informativa, ha stabilito che il Decreto Legislativo 368/2001, che **pur recepisce la Direttiva dell'U.E., non ha violato la disposizione di "non regresso" (id: dei diritti acquisiti e delle condizioni di maggior favore) contenuta nella clausola n. 8 punto 3 della citata Direttiva.**

Tale clausola afferma testualmente: ***"L'applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso".***

Prima di questo, come ricorderete in quanto l'argomento è stato da noi più volte trattato, la Corte Costituzionale (Sentenza n. 214/2009) aveva sancito la piena legittimità del Decreto 368/2001 sotto il profilo della salvaguardia dei diritti acquisiti e delle condizioni favorevoli di tutela, in quanto l'obbligo di specificare nel contratto il nominativo del lavoratore sostituito era, **comunque**, desumibile dalla disposizione del comma 2 di detto Decreto.

La Corte di Cassazione, poi, con la pronuncia **n. 1577 del 26 gennaio 2010**, aveva sancito che tale obbligo potesse essere assolto solo in caso di aziende con una

“organizzazione semplice” essendo, pertanto, escluso per le altre. **Ciò, pur richiamando la pronuncia ed il contenuto della Corte Costituzionale.**

Ora, come sopra detto, la Corte di Giustizia Europea afferma che la mancata indicazione del nominativo del lavoratore sostituito non rappresenta una violazione del principio di non regresso contenuto nella clausola n. 8 della Direttiva.

Noi, comunque, continuiamo ad essere scettici sull’assenza di obbligo di indicazione del nominativo proprio per il contenuto del comma 2 dell’art. 1 del Decreto Legislativo 368/2001 ritenendoci, per quel che vale, d’accordo con la Corte Costituzionale.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO
***VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, FRANCESCO CAPACCIO,
ANNA MARIA GRANATA***